



ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2

Via Mons. Rodolfi – 36061 Bassano del Grappa (VI)

CM.: VIIC88200G – C.F.: 91038230248 Tel. : 0424/566422 – fax: 0424/569134

CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2018/2021 ANNO SCOLASTICO 2018/2019

VERBALE N. 3

Delibera nr. 17

Il giorno 21 del mese di febbraio dell'anno 2019, presso i locali dell'IC2 in via Mons. Rodolfi n° 100 a Bassano del Grappa, su convocazione del Presidente sig. Alessandro Fogliato, si è riunito alle ore 18:30 il Consiglio di Istituto. Fatto l'appello nominale risulta quanto segue:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE		NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
Prof. MISTRETTA FRANCESCO	X		G E N I T O R I	ALBERTON LARA		X
ABATE ANIELLO	X			CONTRO GIANNA	X	
AVE MIRIAM	X			FOGLIATO ALESSANDRO	X	
BONATO RACHELE	X			LIVIERO ELISA	X	
FRIGO BARBARA	X			PAN NICOLETTA		X
GNESOTTO M. LUISA	X			PELAGATTI DIANA	X	
LOVISETTO SILVIA	X			SARTORI GIORGIA	X	
OGGIANO SILVIA	X			TESSAROLO ERICA	X	
VERENINI RENZO	X			VIALETTO CLAUDIA	X	
				BENACCHIO EMILIANA	X	
			A T A	CIVIERO BARBARA	X	

TOTALE PRESENTI

18

TOTALE ASSENTI

2

Presiede la seduta il presidente sig. Alessandro Fogliato.

Verbalizza la docente Rachele Bonato.

Constatata la presenza del numero legale (all'inizio della seduta sono presenti i 18/19 dei consiglieri), il Preside dà il benvenuto a tutti i presenti ed augura un buon lavoro al Consiglio di Istituto. Il Preside dichiara aperta la seduta.

Viene discusso il seguente o.d.g.:

..... omissis

Regolamento attività Negoziale; (delibera nr. 17)

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

**REGOLAMENTO INTERNO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
NEGOZIALE DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO, AI SENSI DELL'ART. 45, 2° COMMA, DEL
DECRETO INTERMINISTERIALE N. 129 DEL 28/08/2018 (art. 45 comma 2 lett. b, d, h)**

VISTO l'art. 45, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 con il quale viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico dell'attività negoziale relativa a:

- contratti di sponsorizzazione (**art. 45 comma 2 lett. b,);**
- contratti di utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici (**art. 45 comma 2 lett. d,);**
- contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (**art. 45 comma 2 lett. h,);**

ARTICOLO 1

Contratti di sponsorizzazione (art. 45 comma 2 lett. b,)

La stipula dei contratti di sponsorizzazione potrà essere disposta dal dirigente scolastico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. I contratti di sponsorizzazione devono essere finalizzati a sostenere, in tutto o in parte, specifiche attività promosse e realizzate dalla Scuola. Essi non devono prevedere vincoli o oneri derivanti dall'acquisto di beni o servizi da parte degli alunni e delle loro famiglie, del personale scolastico e delle loro famiglie, della Scuola stessa.
2. La scuola rende pubblici, anche sul suo sito web, i dati dello sponsor.
3. La durata del contratto è determinata di volta in volta per periodi ben definiti e comunque non superiori alla durata annuale. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.
4. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
5. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola o che svolgano attività concorrente con la scuola;
6. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza.

ARTICOLO 2

***Contratti utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici,
appartenenti alla istituzione scolastica o in uso alla medesima (art. 45 comma 2 lett. d,)***

La stipula dei contratti di *utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici* potrà essere disposta dal dirigente scolastico, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. La concessione in uso dei locali scolastici è finalizzata a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione educativa, formativa, ricreativa, culturale, artistica, sportiva, sociale e civile.
2. E' altresì esclusa la possibilità di concederli in uso a singoli soggetti o comunque a gruppi i cui fini statutari non siano coerenti con l'azione di cui al comma 1.
3. L'utilizzazione dei locali scolastici e delle strutture dovrà essere disposta:
 - in orari non coincidenti con le attività didattiche curricolari ed extracurricolari ed ogni altra attività e manifestazione promosse direttamente dalla scuola;
 - in orari che non rechino disturbo all'attività didattica
4. Il Dirigente scolastico stipula apposita convenzione che, a garanzia di esigenze ed interessi della scuola, dovrà contenere:

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

- la decorrenza e la durata della concessione, che comunque non può essere superiore alla durata dell'anno scolastico di riferimento;
- la clausola che non è previsto il rinnovo tacito;
- i tempi e i modi di utilizzo dei locali e delle strutture;
- l'elenco dei materiali e delle attrezzature concessi in uso, con indicazione delle quantità e dello stato di conservazione;
- responsabilità a capo del concessionario per le attività che svolge nei locali;
- gli obblighi del contraente, tra cui quelli inerenti la vigilanza e la tutela dei locali dei beni in esso contenuti, la pulizia e l'igiene dei locali utilizzati;
- specifiche clausole di salvaguardia;
- le modalità di verifica della convenzione.

5. L'istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale allo scopo di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali.

6. Qualora in sede di verifica, in contraddittorio con il concessionario, si determinasse il mancato rispetto delle condizioni di concessione in uso, il Dirigente scolastico può sospenderne la fruizione sino all'immediato ripristino delle garanzie definite dalla convenzione.

ARTICOLO 3

Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti (art. 45 comma 2 lett. h,)

1. Per particolari attività e prestazioni, finalizzate all'arricchimento dell'Offerta Formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione possono essere stipulati contratti di prestazione d'opera.
2. All'inizio dell'anno scolastico, o quando si presenta la necessità il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) e dei progetti previsti nel Programma Annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con avvisi da pubblicare sul sito web della scuola nella sezione amministrazione trasparente.

A norma del comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001 così come modificato dal d.lgs 75/2017: "per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della prestazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al prestatore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico".

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

Tale procedura, in ogni caso, può essere espletata solo previa positiva verifica in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e alla ulteriore normativa applicabile; deve, altresì, essere avviata mediante la pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, e espletata nel rispetto delle previsioni normative, nonché degli orientamenti formati nella giurisprudenza e nella prassi (ad es., sentenze, circolari, deliberazioni della Corte dei Conti).

All'esito dell'espletamento di tale procedura, l'Istituzione Scolastica stipulerà con l'esperto individuato un contratto di prestazione d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile.

Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente.

3. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto specifiche competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività, è possibile ricorrere ai dipendenti di altre istituzioni scolastiche in applicazione degli artt. 35 e 57 del CCNL del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

In attuazione ed esecuzione dell'art. 44 del D.I. 129 /2018, l'affidamento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa avviene nel rispetto della seguente procedura. Il progetto formativo deve essere previsto dal PTOF e viene proposto al Consiglio di Istituto dai docenti. Il Dirigente verifica la possibilità di ricorrere al personale in servizio presso l'istituzione scolastica attraverso la pubblicazione di avvisi interni tenendo conto delle competenze richieste. Raccolte le disponibilità, si provvederà all'individuazione dell'incaricato tramite la valutazione dei titoli posseduti applicando la griglia dei punteggi stabiliti di volta in volta dal collegio Docenti ed approvati dal Consiglio d'Istituto. Al docente individuato verrà conferito un incarico aggiuntivo mediante apposita lettera di incarico. Solo nel caso di esito negativo della procedura di selezione interna, si ricorre:

- a) Alla verifica di personale di altre scuole con conferimento di incarico di collaborazione plurima (art. 35 CCNL 29/11/2007);
- b) ad un esperto esterno secondo le modalità indicate nei successivi articoli (art. 7 comma 6 del D.Lgs 165/2001)

Il progetto può essere finanziato anche mediante contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione (art. 45 c. 2 lett. b) del D.I. 129/2018.

Pubblicazione degli avvisi di selezione

- a) Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare nell'apposita sezione del proprio sito web.
- b) Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo quanto statuito dal comma 6 dell'art. 7 del D.lgs. 165/2001.
- c) Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale, quali dipendenti pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento e/o attività richiesti.
- d) In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
 - ✓ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

- ✓ godere dei diritti civili e politici;
- ✓ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- ✓ non essere sottoposto a procedimenti penali;
- ✓ essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- ✓ essere in possesso dell'iscrizione all'albo professionale, se previsto;
- ✓ aver partecipato ad un corso sulla sicurezza.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l'elenco dei contratti che si intendono stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- a. l'oggetto della prestazione;
- b. la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;
- c. modalità di realizzazione del medesimo;
- d. il corrispettivo proposto per la prestazione deliberato dal Consiglio d'istituto.
- e.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

Individuazione degli esperti esterni

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di persone coinvolte nel progetto;

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:

- ✓ Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma;
- ✓ Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca;
- ✓ Pubblicazioni ed altri titoli;
- ✓ Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell'incarico in ambito scolastico e/o presso altri enti pubblici;
- ✓ Attività di docenza in progetti formativi.

La comparazione avviene, nel rispetto delle norme di trasparenza di cui al D. Lg.vo n° 50/2016. In ogni caso, per ogni bando per il reclutamento di esperti verrà stabilita la relativa griglia di valutazione dei titoli e/o esperienze professionali.

Il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione per le valutazioni di cui al presente articolo.

Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

- ✓ Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001.

- ✓ L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica (Anagrafe delle prestazioni) entro i termini previsti dall'art. 53 del citato D.Lgs. n°165/2001.

Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) il progetto di riferimento;
 - c) i termini di inizio e di conclusione della prestazione;
 - d) il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, erariali, dei contributi da versare a carico dell'Amministrazione (Inps e Irap) e dell'IVA, se dovuta;
 - e) le modalità del pagamento del corrispettivo;
 - f) eventuali rimborsi spese.
3. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l'unico in possesso delle competenze richieste.
4. Non è ammesso il rinnovo del contratto di prestazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al prestatore d'opera, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della prestazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.
6. Fatto salvo quanto eventualmente previsto dal regolamento di specifici progetti, agli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento dell'incarico. Per la Direzione e coordinamento è attribuito un compenso orario fino ad € 80,00. Per gli esperti esterni il compenso è determinato secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 e dalla Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 17 luglio 1997, n. 101/97. Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell'incarico. Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività dell'eventuale utilizzazione da parte del prestatore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito.

c) Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente scolastico verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO

la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati.

Il Regolamento è deliberato **(delibera nr. 17)** dal Consiglio d'Istituto.

Favorevoli	17	Contrari	0	Astenuti	0
------------	----	----------	---	----------	---

..... omissis

La seduta è tolta alle ore 20:10

Il Segretario del C.d.I
Prof.ssa Rachele Bonato

Il Dirigente Scolastico
Alessandro Fogliato

Per copia conforme

Il direttore s.g.amm.vi
Carmelo Febbe

Firmato digitalmente da FEBBE CARMELO